



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7226



Women in Law. Un'eccezione alla regola. Il diritto negato di Lidia Poët, e non solo

Jessica Mazzuca*

Abstract:

[*Women in Law. An exception to the rule*]. In the legal context, history, literature and art give us an opportunity to talk about the progress of women in the legal professions, their opposed entry, the difficulties of a correct meritocratic and non-discriminatory selection. While the debut of women judges has a precise date, the descent into the field in the forensic arena was more bumpy. The virulence invective of Valerio Massimo against the impudent Caia Afrania, the toga “denied” to Lidia Poët are some examples of an aspiration not shared, judged as an elusive utopia, fraught with dangers for the social order of those times.

Key words: Women – Lawyers – Right of Defense

1. Donne soggetti del tessuto sociale?

Se ci si incammina lungo il percorso su cui si staglia l'ingresso delle donne nelle professioni, ci si rende conto di avere a che fare con una storia che non è soltanto sociale e politica, ma che è destinata ad inverarsi nella mentalità e nella cultura dei giuristi, affiancandosi l'argomento giuridico a quello della tradizione.

Indubbiamente, all'origine delle difficoltà di accesso alle carriere pubbliche da parte delle donne vi è il privilegio, riconosciuto solo agli uomini, di avere un'istruzione, soprattutto in quelle realtà sociali e culturali che si basavano su valori tradizionali influenzati dalla concezione della naturale inferiorità della donna e dalla conseguente inevitabilità del dominio maschile. La donna, quindi, doveva rimanere lontana dalle cariche pubbliche, dalle magistrature, dai luoghi di comando, per continuare a svolgere il ruolo nobile di madre e di moglie, soggetta prima all'autorità del padre e poi a quella del marito¹.

Eppure, al di là delle retoriche affermazioni che si riscontrano nelle dichiarazioni di regime, il binomio donna e professione, inizia ad assumere consistenza alla fine

*Assegnista di ricerca e Professore a contratto dell'insegnamento di Teoria e Tecnica della Normazione e dell'interpretazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, jessica.mazzuca@unicz.it.

¹Per una panoramica sul tema, fra i tanti, v. Revel 1985: 586-603; Véron, 2000; Nussbaum 2000; Vicarelli 2007; Héritier 2010; Tita 2018.

dell'Ottocento quando, in ragione dell'orientamento dominante di avvocati e giudici del tutto contrari all'accesso della donna alla professione forense pur in assenza di un esplicito divieto legislativo operante in tal senso, voci autorevoli della politica e insigni giuristi, dovendo fronteggiare una mentalità diffusa e pregiudizi inveterati, si uniscono per sconfiggere le tesi contrarie all'ingresso della donna in Avvocatura, riuscendo a portare a casa l'agognata vittoria soltanto nel 1919, con l'entrata in vigore della Legge Sacchi che all'art. 7 proclamava esplicitamente l'ammissione – a pari titolo degli uomini – delle donne ad esercitare «tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi sono ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento»².

Un traguardo che rappresenta soltanto una delle tante tappe di un percorso fondato sul difficile rapporto tra universalità dei diritti e condizione della donna nel mondo, una conquista significativa che va a scardinare la regola del silenzio vigente sia tra i greci e sia tra i romani, quando il parlare non era concesso alle donne. In tal senso, suggestivo si rivela un affresco intitolato la “Pseudo saffo”.

Custodita nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, appartenente al IV stile della pittura pompeiana, l'opera raffigura una giovane donna che, nella mano sinistra regge tre tavolette e nella destra lo *stilus*, che tiene poggiato sulle sue labbra, chiuse nel segno di silenzio. Una donna sconosciuta, che gli archeologi hanno chiamato Pseudo Saffo. Ciò in quanto, la poetessa più celebre dell'antica Grecia, veniva ricordata dal suo amante Faone come colei alla quale non disdiceva parlare senza interruzione. A conferma della regola del silenzio femminile vigente sia tra i greci sia tra i romani, quando il parlare era considerato per le donne sommamente disdicevole, con la sola eccezione di Saffo, appunto, un'eccezione alla regola.

In quest'ottica, diversi sono i generi letterari che nel corso dei secoli si sono interessati alla storia dell'affermazione femminile nella professione, e non solo. E, per quel che riguarda l'ingresso delle donne in avvocatura, si è registrata nel corso dei secoli una forma di apertura che nonostante sia stata fortemente osteggiata dai pensatori tradizionali e conservatori, si è progressivamente imposta trovando giustificazione nella convinzione che la donna non sia del tutto estranea al diritto, anzi ne è parte integrante, tale da esserne addirittura il simbolo³. Non è un caso se nella mitologia a simboleggiare l'ordine e il diritto sia Temi, moglie di Zeus, e Dike, sua figlia, ne rappresenta la giustizia, principio fondamentale alla base della società civile e motore del suo sviluppo⁴.

2. La “parola” al femminile: tra *mos maiorum* e *novitas*

In epoca romana, le donne, sebbene più libere di quelle greche, non hanno mai avuto dal punto di vista giuridico piena cittadinanza, non solo era loro negata l'attività forense, ma non erano neanche riconosciute come testimoni in caso di processi⁵. Tacere, questo è uno degli obblighi imposto alle donne romane, o meglio, un dovere suggerito dalla tradizione,

² In tema, v. Alpa 2010: 223-244; Tacchi 2009: 45-58.

³ In argomento, Schmitt Pantel 1990.

⁴ In termini, Alpa 2010: 224.

⁵ Non a caso, uno degli archetipi femminili romani è Tacita muta, nel nome doppiamente silente, che si contrapponeva al modello maschile di *Aius Locutius*. Sul mito di Tacita muta v. Cantarella 1985. Per ulteriori approfondimenti, fra i tanti, Pepe 1984 e 2017: 445-454; Lamberti 2014: 87-116.

un attenersi ai costumi, quei *mores* che costituiscono le fondamenta della società romana. Così, se gli uomini avevano la impossibilità di difendersi da soli o di farsi assistere da un oratore che parlasse per loro, le donne, invece, quando giudicate per reati gravi come veneficio o adulterio, spesso venivano condannate senza alcun diritto di difesa.

Ad ogni modo, a partire dall'età tardorepubblicana la trasformazione del ruolo delle donne nella società, con l'appropriazione da parte di queste ultime di spazi di azione pubblica e politica, si sposta dalla domus ai contesti pubblici, dalle strade alle sedi istituzionali, il tribunale e il foro, determinando un loro sconfinamento rispetto al perimetro della domus e un'invasione progressiva degli spazi tradizionalmente di esclusiva fruizione maschile e connessi alla politica istituzionale della città. Ma occorre essere prudenti nell'accostare all'universo femminile romano concetti come emancipazione o indipendenza. La donna, infatti, continua a non avere un ruolo pubblico pur mostrando in altri settori le sue capacità.

Proprio in questo contesto sociale e politico che prevalentemente vuole le donne ascoltatrici, non interlocutrici, vi sono tre esempi di donne che assumono la parola per difendere sé stesse ed altre di fronte ai magistrati romani. Tre esempi di donne che hanno osato prendere la parola pubblicamente. Un evento talmente straordinario che Valerio Massimo, memorialista che visse tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C., decise di dedicare un celebre libro dei *Factorum et dictorum memorabilium alle mulieres* che discussero *cause apud magistratus pro se aut pro aliis*. Tre donne, Mesia Sentinate, Caia Afrania e Ortensia, che sfuggono alle maglie della tipologia di *mulier* relegata al ruolo di moglie fedele. Di queste tre matrone le prime due osarono prendere la parola per difendere sé stesse, Ortensia, invece, difese con successo le donne più ricche della città alle quali i triumviri avevano deciso d'imporre una tassazione in denaro per partecipare alle spese militari. *Mulieres viriles*, donne sì emancipate, per motivi diversi, ma anche donne che conformemente alla loro natura erano incapaci di moderare i loro istinti e le loro passioni, ma senza essere espressione di un netto antagonismo tra i sessi.

2.1 Caia Afrania

La notorietà di Carfania, moglie del senatore Licinio Buccone, deriva dalle sue numerose apparizioni in tribunale durante le quali rifiutò di essere difesa da avvocati professionisti preferendo parlare da sola in difesa di sé stessa. Il rifiuto di farsi assistere da un avvocato, la persistenza con cui si presenta nel foro e la sua pessima abilità oratoria erano tale che si è pensato perfino che il nome del marito da Bucco, cioè chiacchierone, sciocco, fosse in realtà un soprannome datogli in ragione delle insopportabili abitudini della moglie.

L'atteggiamento di Caia non rappresenta, per Valerio Massimo, un esempio da seguire, come dimostrano i toni duri e decisamente negativi usati nei suoi confronti. La virulenza dell'invettiva di Valerio Massimo si può coglierla dalle sue stesse parole:

«C. Afrania vero Licinii Bucconis senatoris uxor prompta ad lites contrahendas pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod impudentia abundabat. Itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine inprobis feminarum moribus C. Afraniae nomen obiciatur. Prorogavit autem spiritum suum

ad C Caesarem iterum P. Servilium consules: tale enim monstrum magis pro tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est»⁶.

Tutte le parti del discorso concorrono a mettere in risalto la tracotanza e la virulenza di Caia. A livello avverbiale *semper* e *adsidue* sottolineano il continuo ripetersi dell'azione, così come l'aggettivo *prompta* sta quasi ad indicare la naturale attitudine della donna a finire nei tribunali. Ancora, la continua attività forense è marcata, a livello verbale da *exerceo* che indica un movimento continuo, un esercizio senza posa. A livello sintattico le due proposizioni causali coordinate *non quod advocatis deficiebatur sed quod impudenti abundabat* evidenziano la presunzione della donna che decide di farsi giustizia da sé, non per mancanza di difensore, ma per la sua eccessiva impudenza.

È evidente che la figura di Afrania, al di là dei dettagli legati alla storicità della sua vicenda, diventi la scusa, una sorta di emblematico capro espiatorio per introdurre il divieto di *postulare pro aliis* a carico delle donne. La capacità di prendere le parti per un amico che non può personalmente difendere i propri interessi costituisce invero un fatto determinante della vita di relazione del cittadino romano, che così dimostra di essere parte integrante del tessuto sociale, di essere in grado di intessere una rete di rapporti sociali senza i quali non è possibile alcun successo politico. Afrania evidentemente intacca questo modello, tentando di entrare in un mondo che non deve e non può appartenerele.

La cattiva fama di Caia procura così a lei e alle sue compagne di sesso un divieto che ne limita la capacità d'azione. Tuttavia, sebbene, questa sia la motivazione ufficiale, si tratta di ben di più. Il *postulare pro aliis* è prima di tutto un *nobile officium* nei confronti degli amici e quindi uno dei doveri costituenti la rete di rapporti sociali che rendono un cittadino stimato, influente ed attivo nella compagine sociale. Inoltre, intervenire a favore di altri è un *virile officium* e come tale non di competenza femminile. Per questo Afrania e le donne dovevano esserne tenute lontane.

2.2 Ortensia: tale padre tale figlia

Valerio Massimo, tanto malevole nei confronti di Caia Afrania, ad Ortensia, figlia del celebre oratore Quinto Ortensio Ortalo, riserva invece parole magnanime e di celata stima.

La vicenda di Ortensia è quella più documentata dalle fonti. Di questa matrona che si fece carico della difesa di altre donne, raccontano non solo Valerio Massimo, ma anche Quintiliano, retore e maestro di retorica del I sec. d. C., e Appiano, storico della fine del I sec. d. C. di Alessandria d'Egitto. La storia narra che Ortensia venga chiamata a difendere le millequattrocento matrone romane colpite, nel 42 a.C. da una pesante tassa sul patrimonio imposta dai triumviri, per contribuire alle spese sostenute nella guerra civile, ma anche per porre un freno al lusso che le donne ostentavano. Le interessate avrebbero dovuto compiere una stima dei propri beni e versarne una parte adeguata allo stato; era prevista una multa per chi avesse effettuato una valutazione insufficiente e una ricompensa per i delatori che avessero rivelato chi tra le interessate invece ne avesse

⁶ Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, 8, 3, 2: «Caia Afrania, moglie del senatore Licinio Buccone, naturalmente portata alle liti, parlò sempre personalmente in suo favore dinanzi al pretore, non perché le mancassero gli avvocati, ma perché abbondava in impudenza. E così molestando continuamente i tribunali con i suoi latrati, inusitati nel foro, divenne esempio notissimo di calunnia femminile, al punto che il nome di C. Afrania viene usato per indicare il crimine delle donne dai costumi sfrontati. Ella visse fino al secondo consolato di Caio Cesare e Publio Servilio: di un mostro simile si deve tramandare il ricordo del momento in cui morì piuttosto che di quello in cui nacque».

compiuta una inadeguata. Il provvedimento faceva parte di una serie di interventi escogitati dai triumviri allo scopo di recuperare fondi per portare a termine la guerra contro i cesaricidi, tra i quali rientravano le liste di proscrizione e la confisca delle proprietà ai nemici più facoltosi, ai quali queste donne erano legate da vincoli di parentela.

Le matrone coinvolte dal provvedimento tentano una mediazione attraverso le mogli dei triumviri, sperando che la loro influenza possa sospendere questo iniquo provvedimento. Ma, la mediazione non riesce. Le matrone pertanto decidono di agire fuori dagli schemi «e in forma collettiva, dimostrando che nel tempo la componente femminile aveva raggiunto una certa autonomia decisionale ed era diventata capace di usare legami interpersonali per creare una rete di comunicazione che operasse anche al di fuori delle mura domestiche»⁷. Così, poiché tra gli uomini nessuno si offriva di difenderle per non incorrere nell'ira dei triumviri, esse chiesero aiuto ad Ortensia, fidandosi della sua conoscenza della legge e delle capacità oratorie apprese dal padre Ortensio Ortalo, avversario di Cicerone. La breve sintesi dell'episodio è proposta da Valerio Massimo:

«Hortensia vero Q. Hortensi filia, cum ordo matronarum gravi tributo a triumviris esset oneratus nec quisquam virosum patrocinium eis accommodare auderet, causam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia impetravit ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur. Revixit tum muliebri stirpe Q. Hortensius verbisque filiae aspiravit, cuius si virilis sexus posteris vim sequi voluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscissa non esset»⁸.

Ortensia, dunque, si presenta nel foro romano perché nessun uomo *nec quisquam* è disposto a difendere i diritti delle matrone, il suo intervento è di fatto necessario e mirato ad un preciso scopo. La causa per cui Ortensia combatte appare tra le più rispettabili. Invero, ciò che colpisce non è solo l'eccezionalità dell'evento, una donna che difende i diritti di altre persone davanti ad un collegio di soli uomini, ma anche la sua abilità oratoria, come ricordata da Quintiliano: «Hortensiae Q. filiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus honorem»⁹.

Nel suo discorso, riportato da Appiano¹⁰, Ortensia con grande sagacia afferma che le donne sarebbero state ben disposte a contribuire con le proprie ricchezze, se si fosse trattato di una situazione particolarmente critica per lo Stato romano, come era già accaduto durante la guerra punica, quando i Cartaginesi erano giunti a minacciare Roma

⁷ Manzo 2016: 128

⁸ Val. Max. 8.3.3.: «Ortensia, figlia di Quinto Ortensio Ortalo, dal momento che le matrone erano state gravate, con una pesante tassa dai triumviri, e nessun uomo osava concedere loro la difesa in giudizio, decise di difenderle in giudizio, con coraggio e buon esito: per l'eloquenza del padre rappresentato, ottenne che fosse loro rimessa la maggior parte del denaro richiesto. Allora Q. Ortensio fece rivivere la stirpe femminile e aspirò alle espressioni della figlia, i cui discendenti avevano scelto di seguire la violenza del sesso maschile se l'eredità dell'eloquenza ortensiana non fosse stata recisa dall'azione di una sola donna».

⁹ Quintiliano, *inst. or.* 1.1.6. in particolare, Quintiliano afferma che il discorso di Ortensia deve essere letto non perché sia stato pronunciato da una donna (*in sexus honorem*), in quanto non è la vicenda stravagante di una donna che pronuncia un'orazione in tribunale che deve attirare i lettori, quanto la qualità di quell'orazione.

¹⁰ App. *cit.* IV, 32, 136-137: «[...] τῆς μὲν δὲ ἡ Καίσαρος ἀδελφῆς οὐκ ἀπετύγχανον, οὐδὲ τῆς μητρὸς Ἀντωνίου· Φουλβίας δέ, τῆς γυναικὸς Ἀντωνίου, τῶν θυρῶν ἀπωθούμεναι χαλεπῶς τὴν ὄβριον ἤνεγκαν, καὶ εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τὸ βῆμα τῶν ἀρχόντων ὠσάμεναι, δισταμένων τοῦ τε δήμου καὶ τῶν δορυφόρων, ἔλεγον, Ὀρτησίας εἰς τοῦτο προκεχειρισμένης· “ὁ μὲν ἤρμοζε δεομένας ὑμῶν γυναῖξί τοιαῖσδε, ἐπὶ τὰς γυναῖκας ὑμῶν καταφύγομεν· ὁ δὲ οὐχ ἤρμοζεν, ὑπο Φουλβίας παθοῦσαι, εἰς τὴν ἀγορὰν συνεχώσμεθα ὑπ’ αὐτῆς».

stessa, e le matrone, senza bisogno di sanzioni, avevano deciso spontaneamente di contribuire con la donazione di gioielli¹¹. Ma, ora, la situazione era diversa. Non si trattava di una guerra contro un nemico esterno, ma era in atto un conflitto civile al quale esse si sentivano estranee. Se, infatti, erano escluse dal potere, perché doveva essere chiesto loro il pagamento di tasse per il suo esercizio? Perché avrebbero dovuto condividere le spese di un evento da loro non voluto, visto che non era loro permesso condividere nulla dell'attività politica, dominio esclusivo dell'uomo?

Dunque, nella logica di Ortensia la contribuzione erariale doveva essere imposta a coloro i quali traggono benefici o posizioni di comando dalla cosa pubblica. È naturale quindi che siano gli uomini i soggetti tenuti al pagamento obbligatorio delle tasse, non certo le donne, escluse dagli *officia virilia*. Pertanto, nel ragionamento di Ortensia, la tassazione dei patrimoni delle matrone sottende un'enorme ingiustizia.

Il discorso di Ortensia mostra una profonda lucidità di analisi della realtà politica, lasciando presupporre una partecipazione non concreta ma intellettuale alle vicende storiche del proprio tempo. Gli argomenti sostenuti da Ortensia riescono di fatto a convincere i triumviri, i quali ritornano sulla loro decisione e finiscono per tassare solo quattrocento matrone, quelle con il reddito superiore ai centomila denari.

Il risvolto assai imprevisto di questa vicenda induce Valerio Massimo, come è stato già ricordato, ad elogiare Ortensia per la sua vis oratoria, sebbene egli mostri di trovare sconveniente che un simile talento, più confacente ad un uomo, sia esercitato da una donna. Così, per l'autore l'abilità oratoria, che farà vincere la causa ad Ortensia, è unico merito del padre. In sostanza, Valerio Massimo attribuisce le capacità oratorie di Ortensia al padre, il famoso retore che, ormai morto, avrebbe parlato utilizzando la voce della figlia. Il discorso di Ortensia appare dunque quasi pronunciato da un'altra persona, e la matrona viene presentata come lo strumento attraverso il quale il defunto oratore può ancora esplicitare le proprie capacità di eloquenza, poiché le ha trasmesse in lei, e, spingendosi ancora oltre nell'analisi, si può ipotizzare legittimamente che secondo l'autore Ortensia prestasse solo la voce al padre.

2.3 Mesia Sentinas

L'ultima donna romana che ha osato appropriarsi della voce per sostenere le proprie istanze, è Mesia Sentinate. Mesia proveniva dalla città umbra di Sentino e in età ciceroniana, accusata ingiustamente di una qualche colpa di cui non si dice quale fosse, decide di sostenere personalmente di fronte al pretore Lucio Tizio un processo penale intentato contro di lei, dal quale viene pienamente assolta¹²:

¹¹ Ci sono stati vari momenti nei quali le donne, volontariamente o no, hanno contribuito a rimpinguare le finanze dello stato. Il primo nel 395 a. C., l'anno successivo alla presa di Veio, quando le matrone *communi decreto* decidono di contribuire con tutti i loro gioielli per adempiere ad un voto ad Apollo, ricevendo in cambio dal senato, colpito da tanta generosità, il diritto di recarsi *pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque*. Il secondo in occasione dell'invasione gallica, nel 390 a. C., quando le matrone diedero oro e per questo furono ricompensate con il diritto di poter avere una *laudatio* funebre. Vi è poi l'episodio successivo alla sconfitta di Canne, quando furono portati all'erario prima *pecuniae* degli orfani e poi quelli delle *viduae*. E con il lemma *vidua*, in latino può intendersi sia la vedova che la donna che non dipende da uomini.

¹² Taluno dubita della storicità della vicenda di Mesia, sulla scorta del fatto che fosse difficile assolvere pienamente un imputato in un'unica *actio*. Tuttavia è molto probabile che Valerio Massimo abbia attinto i suoi fatti memorabili da delle raccolte di sentenze, che fungevano da precedenti giurisprudenziali, compilate da avvocati o oratori durante il tardo periodo repubblicano. Ciò si deduce dalla menzione precisa del nome e prenome del pretore.

«Mesia Sentinas rea causam suam L. Titio praetore iudicium cogente maximo populi concursu egit modosque omnes ac numeros defensionis non solum diligenter, sed etiam fortiter executata, et prima actione et paene cunctis sententiis liberata est. quam, quia sub specie feminae uirilem animum gerebat, Androgynen appellabant»¹³.

La storia di Mesia è la storia di una donna abile che si guadagna l'assoluzione con una sentenza pressoché unanime (paene cunctis). E ciò, peraltro, avviene in presenza di un pubblico numeroso (maximo populi concursu), che è in qualche modo misura della straordinarietà della situazione e della insolita natura della donna. Si tratta di una donna colta, capace di utilizzare le armi della retorica in modo da strappare un'assoluzione ad una corte maschile che, molto probabilmente, doveva essere «a dir poco sconcertata dalla sua audacia». È una donna valorosa, ma non di natura ribelle. È coraggiosa, ma non è una provocatrice intenta a scandalizzare i suoi interlocutori, come invece lo era Caia Afrania.

Certo è che tanta competenza, così inusuale per una donna, non poteva passare inosservata, anzi meritava di essere giustificata in qualche modo. Così, Valerio Massimo impiega l'aggettivo Androgine per descrivere Mesia, adducendo che in lei sotto l'aspetto di donna si celerebbe un animo virile. Si tratta, in sostanza, di un termine avente una marcata valenza dispregiativa, allo scopo di trasmettere l'idea che la donna che osava allontanarsi dai limiti imposti dal canone matronale con i propri comportamenti, non solo si poneva *extra mores*, ma perdeva progressivamente le fattezze della propria femminilità per assumere invece i tratti virili. In quest'ottica, una matrona che si appropriava dei ruoli e delle caratteristiche maschili non era più degna di essere considerata una donna a pieno titolo. Così, Valerio Massimo, tanto malevolo nei confronti di Caia Afrania, a Mesia, anche essa difesasi da sola ma con successo, predilige parole di stima, pur riconoscendole un animo virile. Ancora una volta, così come già accaduto con Ortensia, predomina il richiamo all'elemento maschile, tanto che si ritiene che il memorialista mascheri con la *communis opinio*, un biasimo anche personale, un rimprovero larvato a Mesia, colpevole di aver usurpato un campo da sempre riservato ai soli uomini.

Questa articolata sistemazione conduce in modo naturale ad una precisa posizione: le vicende prese in esame, al netto delle loro differenze strutturali e sociali, mettono in rilievo come sia possibile affermare che esista una corrispondenza tra la progressiva appropriazione degli spazi pubblici da parte delle matrone e l'attivazione di modalità comunicative *extra mores* che videro le donne coinvolte al di fuori dei canoni del *mos maiorum*. Donne che, tuttavia, non intendevano porsi sempre e intenzionalmente in contrasto con il *mos maiorum*, ma comunque decise a portare avanti un processo di cambiamento e rinnovamento della figura femminile.

3. Il dibattito sull'ammissione delle donne all'esercizio della professione forense alla fine dell'Ottocento

¹³ Val Max. VIII, 3, 1: «Mesia Sentinate, essendo stata incriminata, si difese, alla presenza del pretore Lucio Tizio e del collegio giudicante da lui presieduto, in mezzo a gran folla di popolo e, svolte regolarmente tutte le parti della sua difesa, non solo accuratamente, ma anche con coraggio, fu assolta nel primo giudizio e con verdetto quasi unanime. Costei, poiché nascondeva sotto l'aspetto di donna un animo virile, ebbe il soprannome di Androgine»

Il difficile accesso delle donne al mondo delle professioni è certamente dovuto ad un ritardo storico, notevole e ingiustificato. Un ritardo che, come già osservato, arriva da molto lontano e che riflette una rigida organizzazione sociale e politica, nonché una ferrea impostazione ideologica che faceva sì che anche il mondo del lavoro riproducesse quei meccanismi di esclusione che riguardavano la donna e che non potevano limitarsi certo al solo diritto di voto, ma tendevano a differenziare le professioni.

Nell'Italia basso-medievale continuano a registrarsi diversi ostacoli verso l'uguaglianza, e forte l'avversione che la pubblica opinione e coloro che l'orientavano nutrivano nei confronti delle figure femminili emergenti nelle professioni. Così nella formazione dei professionisti del diritto sebbene la cultura universitaria partecipasse con la cultura della prassi alla costruzione dei profili professionali dei tecnici del diritto, il clima culturale e sociale in cui il dibattito tecnico giuridico si innervava non era dei più favorevoli alle ragioni delle donne avvocato. La semplice possibilità di vedere donne in tribunale come difensori, private patrocinatrici, veniva vista come un ridicolo tentativo di dissolvere il nobile edificio della giustizia¹⁴.

A partire dal codice civile del 1865, in un contesto sociale e politico che continua ad assegnare allo Stato un ruolo decisivo nel sancire la discriminazione di genere, in Italia la battaglia per l'ingresso delle donne nell'avvocatura si lega soprattutto alla battaglia per l'estensione dei diritti civili e politici delle donne. In tal senso, un considerevole passo in avanti nel riconoscimento dei diritti delle donne si compie con la legge Casati sulla pubblica istruzione n. 3725 del 1859, con cui viene resa obbligatoria l'istruzione elementare. Pochi anni dopo, con il regolamento universitario dell'8 ottobre 1876 si stabilisce che anche le donne possono attendere agli studi universitari ed addottorarsi in giurisprudenza¹⁵. Questa forma di apertura culturale stimolò, in tutti i campi del sapere, le iniziative e le ambizioni personali. Nonostante ciò, alle donne non era ancora possibile accedere alle cariche professionali e meno che mai a quelle politiche, poiché la popolazione femminile all'epoca non godeva nemmeno del diritto di voto. Per questo era infatti necessario un vero e proprio provvedimento autorizzatorio, una sorta di concessione pubblica. Ciò in quanto «ogni qualvolta le donne hanno potuto esercitare un diritto o una funzione che abbia un rapporto con la vita pubblica politica o amministrativa dello Stato, esse lo hanno dovuto ad una legge speciale ed espressa. Una legge apposita, loro ha concesso la facoltà dell'insegnamento; un'altra è stata necessaria per ammetterle come impiegate negli uffici telegrafici e postali»¹⁶.

Ben rappresentativa di questa condizione è la dichiarazione tradizionalista e conservatrice dell'allora Ministro della Giustizia Giuseppe Zanardelli che reputa la donna diversa dall'uomo e come tale non può essere chiamata agli stessi uffici, il suo posto è la famiglia e la sua vita è domestica, le sue caratteristiche sono gli affetti del cuore che non si convengono coi doveri della vita civile. È evidente, dunque, che nonostante le significative aperture e gli impeti sollecitati dalla rivoluzione francese una linea di continuità con il passato, anche molto remoto, seguitava a screditare la componente femminile della società e ad ancorarla ai ruoli tradizionali. Il discorso vale per l'età liberale ma anche per il ventennio fascista e, in parte, per l'età repubblicana.

Una delle prime donne italiane ad avviarsi agli studi giuridici è Maria Vittoria Delfini Dosi, la quale pur avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, non riesce tuttavia a coronare il percorso intrapreso, poiché il titolo dottorale riconoscendo la *licentia iura docendi*

¹⁴ In argomento, Gabba 1884.

¹⁵ In tema, v. Tacchi 2005: 49-77.

¹⁶ Marghieri 1884: 25.

consentiva di abilitare immediatamente all'insegnamento, con il rischio di produrre conseguenze non gradite alla comunità accademica. Così, nel timore che una donna potesse esercitare una "sleale concorrenza" nei confronti dei tanti colleghi maschi già insediati, Maria Vittoria viene convinta a non proseguire la carriera, per dedicarsi alla realizzazione personale e a mansioni che non fuoriuscissero dai binari della nobile missione domestica. In questi termini, significativa è anche la vicenda di Maria Pellegrina Amoretti nota non solo perché si tratta di una delle prime donne italiane laureate, ma anche e soprattutto per la circostanza in cui ciò è accaduto che non è esente da singolarità. La studentessa, dopo che la sua domanda di iscrizione era stata rifiutata dall'Università di Bologna e di Padova, riesce ad accedere agli studi accademici grazie al sostegno ricevuto dall'Università di Pavia la cui concessione accademica, secondo alcuni detrattori, era frutto di una sorte di strategia di "marketing" per il rilancio dell'appena riformata Università ticinese. Ad ogni modo, a Maria Pellegrina non solo non venne data la possibilità di immatricolarsi e di seguire i corsi universitari, ma le venne addirittura imposto di sostenere soltanto l'esame di laurea, che consisteva nella discussione di ben cento tesi, contro i quattro argomenti richiesti agli studenti ordinari. Tuttavia, anche in questo caso, nonostante il conseguimento dell'agognato titolo accademico, la neo-laureata decide di ritirarsi a vita privata, ufficialmente per motivi di salute, non sperimentando sul campo la sua ostinata passione giuridica¹⁷.

Due esempi di donne che, sebbene non riescano ad arginare l'idea secondo la quale alla donna dovessero essere precluse alcune professioni, come quella accademica e forense a causa del loro ruolo insostituibile nella famiglia e della loro instabilità e incostanza, riescono comunque a far crescere e a far sentire la loro voce nel panorama politico e sociale dell'epoca, in nome della rivendicazione dei diritti sociali, politici e civili, nonostante l'ostilità dei partiti politici conservatori. È chiaro che, in questa storia di esclusioni, parziali inclusioni, nuove esclusioni, gli attori in gioco siano molteplici. Oltre alle donne, gli avvocati e i magistrati, il mondo accademico e quello politico, e in generale lo Stato, inteso sia come produttore di normative che regolano le attività professionali, sia come corpo giudiziario, che in linea di massima ha opposto una decisa, a volta tacita, resistenza all'ingresso delle donne nelle professioni.

Ad ogni modo, questa non era una regola generale. La situazione delle laureate in Giurisprudenza prima della Grande Guerra varia a seconda dei paesi europei considerati. In Francia, ad esempio, nel 1900 dopo una lunga e intensa battaglia politica, le donne riescono ad essere ammesse all'avvocatura diventando modello di riferimento per le poche laureate italiane, e nel 1946 entrano a far parte del corpo giudiziario. Le donne italiane, se la regola era l'esclusione non l'inclusione, furono invece costrette in età liberale a cercare altre occupazioni, sia nell'impiego pubblico che in quello privato, in quanto la laurea in giurisprudenza era pressoché inutile¹⁸.

¹⁷ Sulla vicenda di Maria Pellegrina Amoretti e, in generale, sul dibattito sull'ammissione delle donne all'esercizio della professione forense alla fine dell'Ottocento vedi, fra i tanti, Santoni De Sio 1884; Casavola 1998: 307-316; Visintini 1998: 317-322.

¹⁸ In tema, Albisetti 2000: 825-57. Alla fine dell'Ottocento, erano pochi i paesi europei che riconoscevano alle donne il diritto di esercitare la professione forense. In particolare, in Danimarca dal 1868 la donna era ammessa a difendere la propria causa, e dal 1906 per legge, in Norvegia e in Finlandia dal 1895, in Svezia dal 1897 e in Olanda dal 1903. Anche in Inghilterra la situazione non si presentava così semplice, si dovette attendere il 1919, come in Italia, per vedere un'avvocata patrocinante. Per una visione d'insieme della questione v. Schultz-Shaw 2003.

Peraltro, sebbene l'avvocatura sia sempre stata considerata una libera professione, anzi la libera professione per eccellenza, a differenza della magistratura, la cui funzione pubblica non è mai stata messa in discussione, e non è casuale che solo dopo aver ottenuto il pieno diritto di cittadinanza politica le donne abbiano potuto aspirare, con possibilità di successo, alla carriera giudiziaria. Nondimeno, l'avvocatura non è mai stata una professione qualunque, ma quella che più di ogni altra ha avuto un rapporto di grande contiguità col potere, politico e sociale. Non a caso, proprio in ragione del ruolo di mediatore dei conflitti e degli interessi tra cittadini, e tra questi e lo Stato, la figura dell'avvocato è stata la prima a essere regolamentata, nel 1874 con la legge n. 1938. Una normativa che, pur mancando di riferimenti al requisito del sesso per l'iscrizione o l'esclusione dall'albo degli avvocati, è stata comunque interpretata come implicita esclusione della donna dalla professione, sulla scorta spesso di argomentazioni non strettamente giuridiche. In sostanza, dove una previsione normativa non c'era, poteva desumersi la più ampia libertà e un certo spazio di manovra per l'interprete. Così, le Corti e la dottrina dell'epoca dal silenzio della legge traevano la convinzione che le donne non potessero indossare la toga e varcare le porte dei tribunali. Così facendo, nel dibattito finisco per prevalere interpretazioni formali piuttosto che quelle di natura politica o sociale. Una vicenda che conferma ancora una volta che la storia delle donne può e deve essere anche storia istituzionale.

Proprio in questo contesto prende corpo la vicenda di Lidia Poët, la prima italiana avvocato.

4. La toga negata. Il caso Poët

Il caso Poët è stato oggetto di vivaci dibattiti in dottrina, in quanto come vedremo le ragioni della sua esclusione si fondavano su motivazioni tutt'altro che giuridiche. Ma, andiamo con ordine. È il 1881 quando la ventiseienne Lidia Poët, appartenente a una numerosa, «distinta» e agiata famiglia di origine valdese, si laurea a Torino a pieni voti in giurisprudenza con una tesi sul diritto di voto alle donne. Dopo il biennio di pratica forense, Lidia chiede e ottiene l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Torino, con una decisione assunta a maggioranza dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, otto voti a favore e quattro contrari alla risoluzione ad iscrivere la dottoressa Lidia Poët all'albo degli avvocati patrocinanti.

Tuttavia, la Corte d'Appello di Torino, presso cui pendeva il ricorso presentato dalla procura generale contro il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine, oltre che il controricorso della Poët fondato su argomenti più giuridici che retorici, fa proprie le argomentazioni della Procura affermando che la donna andava esclusa dalla vita forense per ragioni «d'educazione, di studi, d'inversatilità ordinaria negli affari, di non integra responsabilità giuridica e morale, la riservatezza del sesso, la sua indole, la destinazione, la fisica cagionevolezza di lei, la diuturna indivisibilità della sua persona dall'eventuale portato delle sue viscere, ed in generale parlando, la deficienza in essa di adeguate forze intellettuali e morali, fermezza, costanza, serietà»¹⁹. Decisione che troverà conferma anche in Cassazione, dove la procura generale indica nell'istituto dell'autorizzazione maritale un ostacolo insormontabile per l'esercizio dell'avvocatura:

¹⁹ Sulla sentenza 4 dicembre 1883 della Corte d'Appello di Torino, cfr. Santoni De Sio 1884: 8-13. Per ulteriori approfondimenti sul caso Poët v., Bounous 1997; Tacchi 2009; Vitale 2022.

«Ovvero, se dal patrocinio vogliansi escluse le donne maritate, è da dire che le donne avvocate siano condannate a un perpetuo celibato – contro la naturale loro missione – dacchè non si può divenire avvocato che ai 25 anni o 26, pei lunghi studi e per la pratica professionale da compiere, a quella età cioè che è la più propria al matrimonio ed alla formazione della famiglia, elemento primo degli Stati; o che sieno esse condannate alle unioni illegittime; il che non si può supporre senza dare nota di immoralità al legislatore. Ma ciò non è, perché questi non volle le donne avvocate, come nol vollero tutti i legislatori anteriori; e non volle pel quel gran principio della divisione del lavoro, il quale ... vuole a ciascuno attribuita quella parte di lavoro più consona alle attitudini sue naturali o acquisite; e le attitudini organiche apparenti hanno a lei, come principale missione, attribuita la conservazione della specie»²⁰. Fu proprio il vertice torinese della magistratura a sottolineare il “carattere virile” dello Stato e dell’amministrazione pubblica e l’esistenza di taluni altri “privilegi”, capaci di giustificare il persistente divieto di esercitare l’avvocatura, ritenuto ancora necessario.

Con tutta evidenza, è agevole riscontrare, sin dalla prima pronuncia, un atteggiamento serbato da parte della giurisprudenza dell’epoca alquanto refrattario ai grandi cambiamenti, come dimostra il fatto che, non senza forzature, elementi extragiuridici e obiezioni connotate eticamente arricchivano la tecnica ermeneutica utilizzata che, così risultava intessuta di tante considerazioni di fatto più che di diritto. Così, ripercorrendo il ragionamento dei giudici, essi muovono dal dato letterale, in quanto la legge sulle professioni legali non parla mai di avvocate, quindi valorizzano l’argomento storico, dal momento che anche nel diritto romano, come già evidenziato, le donne non potevano esercitare l’avvocatura, e da ultimo sul presupposto, peraltro non condiviso da molti e quindi assai incerto, che la professione forense dovesse essere qualificata come ufficio pubblico, argomentano nel senso che l’ammissione delle donne agli uffici doveva esplicitamente stabilita dalla legge e quindi, là dove la legge taceva, non si poteva ritenere implicita l’ammissione all’ufficio. Si trattava, tuttavia, di considerazioni poco convincenti, soprattutto perché la stessa legge professionale qualificava quella forense come attività di carattere privatistico e non come ufficio pubblico.

A completare il percorso decisionale argomenti più frivoli e coloriti come la poca attitudine del sesso gentile a prendere parte allo «strepito dei pubblici giudizi» in cui spesso si discutono argomenti che avrebbero potuto imbarazzare le «donne oneste», passando poi per l’osservazione che l’uso della toga su abbigliamenti femminili poteva risultare alquanto «strano e bizzarro», fino ad argomenti a dir poco meschini, come il prevenire sospetti sui giudici che facessero pendere la bilancia a favore di una «avvocatessa leggiadra», in quanto il magistrato ben avrebbe potuto perdere la propria serenità di giudizio davanti a un’avvocatessa attraente la quale, complice la moda del tempo che suggeriva «abbigliamenti strani e bizzarri», avrebbe compromesso l’austera severità della toga²¹. Così, sebbene nel 1874 i legislatori avevano escluso che l’avvocatura fosse un pubblico ufficio, la Cassazione confermava la pronuncia d’appello, rifugiandosi nella funzione sociale dell’avvocatura, e quindi utilizzando il primo argomento dei giudici torinesi²², ossia quello storico-letterario.

²⁰ In termini, Calenda di Tavani 1885: 87-88.

²¹ In termini, Marghieri 1884: 42.

²² Cassazione Torino, sentenza 18 aprile 1884. Il caso Poët, tra l’altro, è stato esplicitamente evocato nel dicembre 1888 anche oltre i confini nazionali. La Corte d’appello di Bruxelles, nel respingere la domanda della dottoressa in Legge Marie Popelin, “accompagnata”, come usava per ogni candidato, dall’ancien

La vicenda della Poët è stata seguita con grande interesse dall'opinione pubblica e dal mondo politico. A livello politico, all'indomani del caso Poët, il primo a sollevare alla Camera dei Deputati la questione dell'ingresso delle donne in avvocatura, ispirandosi alle proposte avanzate all'Assemblea francese dal deputato socialista René Viviani, è Ettore Socci, ex garibaldino, radicale e repubblicano e, soprattutto uno dei pochi non avvocati in Parlamento. Socci considerava una barbarie la distinzione tra uomini e donne e chiese di mettere all'ordine del giorno l'invito al Ministero di grazia e giustizia a riconoscere il libero esercizio della professione forense alle donne laureate in giurisprudenza. La proposta di Socci accese un dibattito parlamentare abbastanza vivace, segnato da molte interruzioni, nel corso del quale gli oppositori fecero valere tutto il repertorio di argomentazioni contrarie alle donne avvocato.

Anche se il discorso di Socci è stato accolto dalla Camera dei Deputati con grande derisione, la proposta sollevata era lineare e tutt'altro che avventata, in quanto fondata su un ragionamento che prescindeva da istanze femministe, focalizzandosi sul fatto che, se alle donne era concesso ormai di iscriversi all'università, per cui lo Stato chiedeva loro il pagamento delle tasse per lo studio, si veniva a configurare una vera e propria truffa permettendo loro di studiare e laurearsi, per poi trovarsi chiuse le porte dei Tribunali. L'istanza viene comunque respinta e l'allora guardasigilli Camillo Finocchiaro Aprile liquida ogni discussione affermando che la misura non era reclamata dall'opinione pubblica, e la donna doveva continuare a esercitare, «colle sue grazie e colla sua gentilezza, l'altissimo ufficio suo di sposa e di madre».

Nel 1901 si registra un nuovo tentativo. Il clima politico, storico e sociale è mutato. Si è entrati in un nuovo secolo e nell'aula si respira un alito di modernità. Peraltro, a presiedere la Camera dei Deputati c'è Tommaso Villa, già membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino al tempo in cui la Poët aveva presentato la sua istanza di adesione. A sottolineare i profondi cambiamenti intervenuti nel costume e nella mentalità la legge del 15 giugno 1893 n. 295, che ammetteva le donne nei collegi probivirali per dirimere le controversie minori nel settore industriale tra imprenditori e lavoratori, attribuendo loro funzioni conciliatrici ma anche giudiziarie. Una misura che in teoria apriva le porte alle donne nel mondo della giustizia, contrastando con il codice di procedura civile, che negava alle donne la possibilità di essere "arbitri"²³. In questo nuovo clima la proposta di Socci viene approvata alla Camera nel 1904 con 115 voti favorevoli e ben 95 contrari. Tuttavia, il testo una volta trasmesso al Senato si arena per l'imminente fine della legislatura.

Ad ogni modo, il dibattito dipanatosi in età giolittiana sull'ammissione delle donne alle professioni legali è destinato a continuare, andando di pari passo con un'altra questione oggetto di forti rivendicazioni sociali, quella del voto alle donne. Ciò trova conferma in un'altra vicenda che vede protagonista Teresa Labriola. Figlia di uno dei padri fondatori del socialismo italiano, Teresa si vide annullata la sua iscrizione all'ordine degli avvocati del foro romano, dopo che il procuratore generale della Corte d'Appello era ricorso al giudice per farla escludere²⁴. La difesa della Labriola viene affidata a Pietro

bâtonnier dell'Ordine degli avvocati, di prestare giuramento come avvocato, le negò l'iscrizione all'albo professionale sulla scorta della legge professionale del 1816. In argomento, cfr. Ravail 1898.

²³ Ciò ha indotto taluni a domandarsi se una donna poteva dirimere i conflitti di lavoro, perché non avrebbe potuto esercitare l'avvocatura, che pubblico ufficio non era? Questo, in particolare, è quanto si chiese sul «Monitore dei tribunali» il civilista Vittorio Polacco a commento della legge del 1893.

²⁴ In particolare, la Corte di Appello di Roma, su istanza del suo procuratore generale, e la Cassazione, cancellavano quell'iscrizione attribuendo al silenzio del legislatore un valore ostativo. I supremi giudici

Cogliolo, docente di diritto romano, il quale sostenne che l'avvocatura non era un ufficio pubblico bensì una «professione, civile e patrimoniale» e, in caso contrario, non si comprendeva quale fosse un ufficio privato, «perché anche la medicina ed anche altre discipline hanno rapporti con l'utilità sociale»²⁵. Ancora, proseguì Cogliolo, muovendo dall'interpretazione del silenzio normativo e richiamando il codice civile e quello di rito del 1865, quando il legislatore ha voluto escludere la donna dalla possibilità di testimoniare sui testamenti, di diventare tutore o arbitro, ne ha esplicitamente dichiarato l'incapacità. Con riguardo all'Avvocatura, invece, il legislatore «ha ritenuto esplicitamente che l'esercizio di questa professione non vada compreso nel novero de' diritti politici, e per conseguenza niente si oppone a che gli stranieri e le donne esercitino l'avvocatura davanti ai Tribunali italiani»²⁶. Osservazioni che, tuttavia, non vengono accolte con conseguente rigetto del ricorso sul presupposto che l'avvocatura ha carattere di ufficio pubblico che la possibilità di passare dall'avvocatura alla magistratura, e viceversa, confermava²⁷.

In verità, colpisce il fatto che, nonostante l'orizzonte giuridico-dottrinale si presenti disponibile al confronto tra voci e orientamenti di segno opposto, il punto frenante e di maggior resistenza, il vero zoccolo duro, sia la magistratura e i suoi vertici. Se dunque qualcosa stava iniziando a cambiare nella concezione del ruolo della donna nella famiglia e nella società, la magistratura non sembrava essersene ancora accorta, o lo ignora, intenta a salvaguardare i propri diritti acquisiti. Nonostante tutto, al di là del quadro normativo e del contesto sociale e politico di riferimento, l'attenzione, anche nell'ambito del diritto internazionale, è ora rivolta ancor più che all'applicazione dei diritti alle donne, alla costruzione e alla tutela dei diritti delle donne. In questa direzione vanno quelle voci che si preoccupano, sul piano della riflessione teorica e su quello della lotta politica, di forgiare la nuova visibilità pubblica della donna, contribuendo di fatto a creare un clima politico favorevole all'approvazione della legge sulla sua capacità giuridica e politica.

Due vicende, quella dei Lidia Poët e Teresa Labriola, che ancora una volta dimostrano la persistenza di un preteso immutabile e anacronistico ordine naturale delle cose, radicato sul dogma sociale della superiorità dell'uomo e riflesso nel diritto nazionale che, fondato su enunciati normativi formali ed astratti, imponeva il ricorso ad una serie di aggiustamenti concreti in nome della *publica utilitas* e stabilità. Ciò in ragione del fatto che gli interessi da tutelare erano ben altri: unità della famiglia, base indiscussa della società, e ordine morale comune. È pertanto evidente che la salvaguardia della famiglia e della società andassero di pari passo.

romani, pur invitando il legislatore a riconoscere questo diritto alla donna «vincendo l'ostinatezza e l'attaccamento al passato e la diffidenza alle cose nuove» e in particolare «ogni pregiudizio e quello spirito di sospetto che offende la donna e più di tutto il magistrato», concludevano, richiamando il più noto dei brocardi, «sarà dura questa legge, ma *ita scripta*», Canosa 1978: 32-33.

²⁵ Cogliolo 1913: 64-74.

²⁶ Santoni De Sio 1884: 117

²⁷ Il giudice della causa, il senatore Errigo Cefalo, rinviando alla proposta di legge Socci, sottolineando che la questione andava affrontata dal Parlamento e non dalla magistratura, affermava: «Se invero nessun ramo di cultura intellettuale poté ragionevolmente essere precluso all'attività femminile, trattandosi di fatti privati e soggettivi; se, come naturale conseguenza, si credette, dai più umili ai più alti gradi dell'insegnamento, di avvalersi delle preziose qualità suggestive della donna, se per di più così la maestra elementare come la professoressa rivestono un pubblico ufficio, evidentemente tale ufficio non è dello stesso ordine e della stessa natura di quelli giudiziari, coi quali un professore di diritto può avere altissime affinità di dottrina, ma mai di funzione, perché quella che egli esercita è essenzialmente e socialmente diversa», *Monitore dei tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*, 50, vol. 15, 1912, pp. 994-999.

Il quadro normativo inizia a mutare, all'indomani dei due conflitti mondiali. Prima con la Legge n. 1176 del 1919 con cui viene abolito l'istituto dell'autorizzazione maritale²⁸, cosicché le donne ottengono l'emancipazione giuridica. Poi, con l'entrata in vigore della Carta Costituzionale²⁹. Due date dietro le quali vi sono decenni e decenni di cammino intrapreso dalle donne per accedere a professioni e carriere congrue con il loro titolo di studio³⁰. Nel ventennio del regime fascista, l'affermazione femminile subisce diversi rallentamenti nella corsa ai diritti sociali e politici. Il tasso di occupazione femminile cala drasticamente e si registra un ritorno della donna nella condizione di dipendenza dal marito³¹. È solo con la fine della dittatura fascista che la popolazione femminile riesce ad ottenere alcuni diritti civili, tra questi, il diritto al voto, concesso nel 1945 su proposta di De Gasperi e Togliatti. Bisogna attendere gli inizi degli anni '60 per assistere ad altri grandi traguardi raggiunti prima con l'abolizione dello sfruttamento statale della prostituzione, Legge Merlin 1958, poi con l'accesso alle carriere diplomatiche e giuridiche a partire dal 1961³².

5. Considerazioni conclusive

Con il tramonto dell'età liberale un traguardo memorabile nella storia dell'avvocatura al femminile si raggiunge, come più volte detto, con la Legge Sacchi del 1919, che segna la parificazione tra i sessi per il diritto civile e l'inizio della svolta in campo pubblicistico.

²⁸ L'autorizzazione maritale, di fatto, impediva alle donne d'intraprendere azioni commerciali, gestire patrimoni, senza il consenso del coniuge. La donna non svolgeva dunque funzioni pubbliche perché non disponeva della pienezza dei poteri per esercitarle, come aveva denunciato l'emancipazionista Anna Maria Mozzoni nel suo commento al codice civile: «Perché non potrà l'Italia chiamare la donna all'esercizio delle professioni indipendenti?», in termini, cfr. Mozzoni 1865: 18. L'articolo 134 del codice Pisanelli delineava per la moglie un regime di disfavore che ne avvicinava lo statuto a quello dei minorenni e dava all'autorizzazione maritale un ruolo non dissimile da quello della tutela degli incapaci e in particolare dei minorenni. Sull'art. 134, Giuseppe Azzolini, *Se sotto il regime del codice civile italiano la donna maritata anche fuori dei casi enunciati dall'art. 135 possa senza autorizzazione maritale o giudiziale accettare il carico di esecutrice testamentaria*, Genova, Sambolino 1882: 21 ss.

Sull'istituto dell'autorizzazione maritale, fra i tanti, v. Bruno 1898-1901: 766 e 546-47; Calabria 1913: 9-10; Di Simone 1993; Martone 1996: 516-26; D'Alto 2017.

²⁹ A bene vedere, la Costituzione non ha costituito per le donne uno spartiacque significativo. Ed infatti, la condizione di uguaglianza solennemente sancita dalla Costituzione, per altri quindici anni le donne non poterono metterla in pratica nel mondo del lavoro. E, la chiusura nei confronti delle donne, contravvenendo al dettato costituzionale, riceve l'avallo di varie sentenze delle corti superiori e in particolare della Cassazione. Se un passo in avanti si ha nel 1956, con l'ammissione delle donne come giudici nei tribunali dei minori e giurati popolari in Corte d'assise, solo con l'entrata in funzione della Corte costituzionale furono finalmente abbattute le barriere che, nei fatti, avevano impedito alle donne di acquisire una piena visibilità e cittadinanza sociale. La declaratoria di incostituzionalità di parte della legge del 1919 diventa la *conditio sine qua non* per risolvere per via legislativa la questione, come avvenne nel 1963 con l'ammissione delle donne a tutte le funzioni giudiziarie.

³⁰ Sul punto, Galoppini 1992: 72-80, 221-32 e 278-84.

³¹ Per ulteriori approfondimenti sul ruolo della donna durante il regime, fra i tanti, De Grazia 2007; Cogliolo 1938: 109-12.

³² Per quanto concerne l'ingresso della donna in magistratura, è la Corte costituzionale a dare una svolta. Fino ad allora non interpellato sull'esclusione delle donne dalla magistratura ordinaria, è il giudice delle leggi ad assumersi il compito di dirimere la questione. Così, nel maggio 1960 stabilisce che l'articolo 7 della legge del 1919 andava abolito, accogliendo il ricorso della dottoressa Rosa Oliva, contro la sua esclusione da un concorso per consigliere di Prefettura. Si affermava, in particolare, che qualunque norma che escludeva le donne dai pubblici impieghi in base al «requisito» sessuale, era anticostituzionale.

Interessanti le argomentazioni adottate dalla Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati sulla capacità giuridica e professionale della donna. Qui, si sottolinea il valoroso ruolo assolto dalle donne durante la Seconda guerra mondiale, evidenziando poi che la “missione domestica” non sarebbe stata ostacolata in alcun modo dall’esercizio della professione. Ad avviso della Commissione era dunque necessario capovolgere la regola, in quanto la discriminazione nell’accesso alle professioni si sarebbe tradotta in un atto di ingiustizia sociale.

Il progetto Sacchi viene discusso solo a guerra finita, nel marzo 1919, ritenendosi ormai la donna idonea alla professione di avvocato e di procuratore legale. Una parificazione giuridica dei due sessi che avrebbe dovuto portare ben presto all’estensione alle donne del diritto di voto, tuttavia arrivata soltanto al termine del secondo conflitto internazionale. La legge, peraltro, non si proponeva di avere un carattere rivoluzionario. Si trattava, infatti, di una piccola vittoria che accoglieva solo in parte le richieste femminili, in quanto non ci si occupava, della ricerca della paternità o del divorzio. Del resto, nello stesso frangente di tempo, veniva respinto l’ordine del giorno del civilista napoletano Arnaldo Lucci, che aveva chiesto di «equiparare la condizione giuridica della donna a quella dell’uomo, sia nel diritto privato, sia nel diritto pubblico», dopo che si era già visto bocciare un emendamento favorevole all’ammissione delle donne anche alla magistratura. Nonostante tutto, della questione della condizione e del ruolo della donna nella società si era ormai impadronita l’opinione pubblica³³.

La prima donna avvocato ad essere legittimamente iscritta all’albo è Elisa Comani, ed è il Consiglio dell’Ordine di Ancona ad accogliere la domanda. Anche la Poët, come altre donne laureate in giurisprudenza, presenta nuovamente domanda di iscrizione all’Ordine degli Avvocati che, in questo caso, viene subito accolta favorevolmente da parte della commissione giudicante.

È il 1920 e, all’età di sessantacinque anni la Poët inizia la sua carriera forense. Due anni dopo, e cioè nel 1922, diviene anche la presidente del Comitato italiano pro voto alle donne, uno schieramento pacifico a sostegno del suffragio universale femminile. Un rapporto quello tra donne e cittadinanza, con riguardo specifico al diritto di voto, che si è mostrato complicato non soltanto a causa di una disomogeneità molto forte delle culture locali e regionali, ma anche e soprattutto in ragione della importante influenza della cultura cattolica che ha favorito l’identificazione delle donne con la famiglia e con la difesa dei valori comunitari, “minacciati” dai processi di modernizzazione³⁴.

Dalla descrizione di questa curva esistenziale in ordine al ruolo della donna nel mondo delle professioni, l’immagine che scaturisce è senz’altro rappresentativa di un

³³ A manifestare una tenace e ferma opposizione all’ingresso della donna in avvocatura è il magistrato Mortara, per il quale la riforma era del tutto irrilevante, facendo valere tutto il repertorio di argomentazioni contrarie alle donne avvocato, anche il fatto che la presenza delle donne nel foro avrebbe aggravato il problema dell’affollamento della professione, presentando a tal fine un progetto di riforma della legge del 1874 che introduceva il numero chiuso. In argomento, v. Tacchi 2002: 370-371.

³⁴ In termini, Rossi-Dori 1996. Com’è noto, solo con la fine della dittatura fascista la popolazione femminile italiana riesce a conseguire il tanto agognato di diritto di voto, concesso nel 1945 su proposta di De Gasperi e Togliatti. In particolare, è con il decreto legislativo luogotenenziale del primo febbraio 1945 sull’“Estensione alle donne del diritto di voto”, varato durante il secondo governo Bonomi, che furono riconosciuti i diritti politici alle italiane. Un traguardo che invece era stato già raggiunto in altre realtà europee, così in Finlandia nel 1906, in Inghilterra nel 1918, in Germania nel 1920, per citarne alcuni. Per ulteriori approfondimenti sul tema, v. Marghieri 1907; Tambaro 1906; Pintor 1907; De Bonis De Nobili 1909; Rossi-Dori 1990.

generale impegno diretto alla progressiva inclusione sociale e all'incentivazione di un processo di più incisiva e radicata affermazione della donna.

Tuttavia, come ben sappiamo, le riforme giuridiche fondate sull'eguaglianza formale appaiono ben presto insufficienti, nella misura in cui non tengo conto delle reali ed effettive condizioni di vita delle donne. E proprio l'accesso al lavoro e al mondo della politica porta in luce la consapevolezza delle difficoltà di un confronto su strutture istituzionali, sociali e culturali costruite nei secoli ad esclusivo appannaggio degli uomini. Di qui, l'affermarsi nei movimenti femminili della seconda metà del secolo scorso di una nuova percezione, ossia la necessità di dover andare oltre l'eguaglianza formale, al di là dell'estensione formale dei diritti esistenti, suggerendo agli Stati di impegnarsi ad adottare ogni misura idonea a garantire la parità dei diritti tra uomo e donna e, conseguenzialmente, eliminando ogni discriminazione di fatto e di diritto.

Proprio l'accesso effettivo ai diritti è l'obiettivo delle moderne carte fondamentali. Eppure, se è vero che le Costituzioni prevedono l'eguaglianza e la parità nei diritti, auspicando che le differenze di genere non siano all'origine di discriminazioni, è altresì noto che l'eguaglianza costituzionale non ha determinato un immediato adeguamento del diritto vigente che si registra solo negli anni successivi grazie alle riforme legislative e al contributo della dottrina e della giurisprudenza costituzionale.

Sul piano dell'attuale processo di rinnovamento sociale, politico e culturale della donna, le giuriste iniziano a guadagnare maggior visibilità, perfino in termini numerici, soprattutto a partire dagli anni settanta, quando l'avvocatura, così come la magistratura, conoscono grandi trasformazioni, recependo con particolare sensibilità e tempestività i mutamenti della società, interpretandoli alla luce del loro bagaglio culturale. Ciò a conferma di come l'esperienza professionale e il rapporto donna-diritto non appartiene solo a una fase storica circoscritta, ma investe più in generale l'idea del ruolo sociale degli operatori del diritto. Si delinea, in tal mondo, un nuovo orizzonte nel quale l'acquisizione di un ruolo sempre meno marginale delle donne all'interno del mondo giuridico è senz'altro la dimostrazione di quel lungo cammino fatto per passare da un'eguaglianza affermata nei principi ad un'uguaglianza sostanziale. Con la precisazione che, l'eguaglianza giuridica che ispira questi cambiamenti non è da intendersi come mera identità di trattamento, ma come un obiettivo che si realizza anche e soprattutto attraverso la diversità di trattamento. Un'eguaglianza che può quindi tradursi sia in interventi volti ad eliminare o attenuare gli effetti negativi delle differenze, sia in misure che valorizzino una nozione inclusiva di eguaglianza³⁵.

Riferimenti bibliografici

Albisetti J.C., 2000. *Portia and Portas: Women and the Legal Professions in Europe, ca. 1870-1925*, «Journal of social history», 4: 825-57

Alpa G., 2010. *L'ingresso della donna nelle professioni forensi*, in «Rassegna forense», 2: 223-244

³⁵ Per l'approfondimento delle suindicate problematiche, fra i tanti, v. Gianformaggio 2005; Facchi 2012: 118-150, 2007: 133-144.

- Billia L. M., 1893. *Difendiamo la Famiglia. Saggio contro il divorzio e specialmente contro la proposta di introdurlo in Italia*, Torino: Eredi Betta
- Bounous C., 1997. *La toga negata: da Lidia Poët all'attuale realtà torinese. Il cammino delle donne nelle professioni giuridiche*, Pinerolo: Alzani
- Calenda di Tavani V., 1885. *Le donne avvocate. Sunto delle orali conclusioni date dal sottoscritto procuratore generale nella causa Poët*, s.l. s.d., 87-88
- Canosa R., 1978. *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Milano: Mazzotta
- Cantarella V. E., 1985. *Tacita Muta. La donna nella città antica*, Roma: Editori Riuniti
- Casavola F. P., 1998, *Maria Pellegrina Amoretti*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2: 307-316
- Cenni E., 1881. *Il Divorzio considerato come contro natura ed antiggiuridico*, Firenze: M. Cellini e C.
- Cogliolo P., 1913. *Le donne avvocate secondo il diritto italiano. Difesa per Teresa Labriola*, in *Scritti vari di diritto privato*, Torino: UTET, 64-74
- _____, 1938. *La posizione giuridica della donna di fronte al nuovo codice*, in «Rassegna del sindacalismo forense», 3: 109-12
- De Bonis De Nobili I., 1909. *Per il voto alle donne*, Roma: Tipografia Righetti
- Facchi A., 2012. *A partire dall'eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in «About Gender. Rivista internazionale di studi di genere», 1: 118-150
- _____, 2007. *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Bologna: Il Mulino
- Fiore P., 1891. *Sulla controversia del divorzio in Italia*, Torino: Unione tipografico editrice
- Gabba C. F., 1884. *Le donne non avvocate*, Pisa: Tipografia Nistri & C.
- Galoppini A., 1992. *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'unità a oggi*, Pisa: Tacchi
- Gianformaggio L., 2005. *Eguaglianza, donne e diritti*, Bologna: Il Mulino
- Héritier F., 2010. *Maschile e femminile. Il pensiero della differenza*, Roma-Bari: Laterza
- Lamberti F., 2014. *Stereotipi sulle donne nell'antica Roma: la 'donna modello' e l'umiliazione verbale della donna 'fuori dagli schemi'*, in S. Corrêa Fattori, R. Corrêa Lofrano, J. L. Magalhães Serretti, *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa*, Editora Max Limonad, São Paulo, 87-116.
- Manzo B., 2018. *La parola alle matrone. Interventi femminili in sede pubbliche nell'età tardo repubblicana*, in F. Cenerini, F. Rhor Vio, a cura di, *Matronae in domo et in re publica agentes*, Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste
- Marghieri A. 1884. *Le donne avvocate*, Napoli: Riccardo Marghieri
- _____, 1884. *Le donne avvocate. Conferenza detta il 25 novembre 1883 nell'Unione monarchica del Mezzogiorno*, Napoli: Marghieri

- _____, 1907. *Il diritto della donna al voto. Conferenza al circolo filologico di Napoli*, Napoli: Tip. dell'Unione cooperativa editrice
- Mozzoni A. M., 1865. *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*, Milano: Tip. Sociale
- Nassif Magalhães Serretti, *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa*: São Paulo Editora
- Nussbaum M.C., 2000. *Women and Human development. The capabilities approach*, 2000, trad. it. *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti* 2001, Bologna: Il Mulino
- Pepe L., 1984. *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana*, Milano: Giuffrè
- _____, 2017. *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, in «Archivio giuridico», CCXXXVII, 2: 445-454
- Pintor M. S., 1907. *La donna e l'elettorato politico secondo la vigente legislazione italiana*, Città di Castello: Tipografia Lapi
- Ravail P.J., 1898. *La femme et le barreau. Étude sur le droit romain, l'ancien droit français et le droit actuel. Discours prononcé a la séance solennelle de réouverture de la Conférence des avocats stagiaires le 15 janvier 1898*, Poitiers, Imprimerie Blais et Roy
- Revel J., 1985. *Maschile/femminile: tra sessualità e ruoli sociali*, in «Quaderni Storici», 59: 586-603
- Rossi-Dori A., 1996. *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze. Giunti
- _____, 1990. *La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista*, Torino, Rosenberg & Sellier
- Santoni De Sio F., 1884. *La donna e l'avvocatura. Studio giuridico-sociale*, Roma: Tip. Nuova Roma
- Schmitt Pantel P., 1990. *Storia delle donne: l'antichità*, Roma: Laterza
- Schultz U., Shaw G., 2003. *Women in the world's legal professions*, London: Hart Publishing
- Tacchi F., 2009. *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, Torino: Utet
- _____, 2005. *L'impiego come ripiego. Le laureate in Giurisprudenza fra età liberale e fascismo*, in C. Giorgi, G. Melis A. Varni, a cura di, *L'altra metà dell'impiego. La storia delle donne nell'amministrazione*, Bologna: Bononia UP
- _____, 2002. *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna: il Mulino
- Tambaro I., 1906. *Suffragio universale e suffragio femminile*, Napoli: G.M. Priore
- Tita M., 2018. *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Torino: Giappichelli
- Véron J., 2000. *Il posto delle donne*, Bologna: Il Mulino
- Vicarelli G., 2007. *Donne e professione*, Bologna: Il Mulino
- Villani C., 1891. *La questione del divorzio*, Napoli: Fratelli Orfeo
- Visintini G., 1998. *La prima donna giurista in Italia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2: 317-322

Vitale C., 2022. *Lidia e le altre. Pari opportunità ieri e oggi. L'eredità di Lidia Poët*, Milano: Guerini Next